Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 17 dicembre 1940 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTA IL RE E IMPERATORE

Avvisi di Corte . . . . Pag. 4702

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1940-XIX, n. 1668.
Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito . . . . Pag. 4702

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1669.
Disposizioni integrative della legge 13 luglio 1939-XVII, numero 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile . . . . Pag. 4702

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1670.
Inclusione dell'abitato di Cellino Attanasio tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 4703

RELAZIONE e R. DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1671.
7ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 . . . . Pag. 4703

RELAZIONE e R. DECRETO 16 novembre 1940-XIX, n. 1672.
8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41. . . . . Pag. 4704

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1673.
Concessione della indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale forestale . . . . Pag. 4704

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 novembre 1940-XIX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ubaldo Soddu e riconoscimento della qualità medesima al fascista Alfredo Guzzoni. Pag. 4705

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 dicembre 1940-XIX.
Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Fulvio Gerardi ed Umberto Craighero e riconoscimento della carica medesima ai fascisti Luigi Molino ed Emilio Biaggini . . . . . Pag. 4705

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1940-XIX.
Soppressione del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . Pag. 4705

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Ministero delle corporazioni: Regio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale . . . . Pag. 4706

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Cambiamenti di cognome . . Pag. 4706

Ministero delle corporazioni:
Prezzi dei surrogati del caffè . . . . Pag. 4706
Prezzi della glicerina . . . . Pag. 4706
Avvisi di rettifica . . . . Pag. 4706

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione del Consorzio di bonifica della Roggia Gamberina con sede in Nuvolera, provincia di Brescia . . Pag. 4706
Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica Navarolo e nomina del commissario governativo. Pag. 4706
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Carasco in provincia di Genova . . . . Pag. 4706

Ministero delle finanze: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4707

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) a sostituirsi al Monte di credito su pegno di Empoli (Firenze) nell'esercizio delle filiali di Cerreto Guidi e Santa Croce sull'Arno (Firenze) . . . . Pag. 4707

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania). Pag. 4707

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo) . . . . . . Pag. 4707

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro), Campi Salentina (Lecce), Campolattaro (Benevento), Filadelfia (Catanzaro), Rivello (Potenza), San Gregorio Magno (Salerno) e Norma (Littoria). Pag. 4708

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni: Avviso di rettifica . . Pag. 4708

Regia prefettura di Pavia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario . . . . Pag. 4708

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 10 in udienza l'Eccellenza il signor Zembei Horikiri il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Giappone, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore, Eccellenza Amau.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

(4750)

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi alle ore 10,30 in udienza l'Eccellenza il signor Bailon Mercado il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Bolivia, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore, Eccellenza Sanjinés.

Roma, addì 15 dicembre 1940-XIX

(4749)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1940-XIX, n. 1668.

Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ricoprire le vacanze esistenti nell'organico dei generali di brigata stabilito dall'art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare, sotto la data del 1° ottobre 1940-XVIII, la promozione di tre colonnelli dell'arma di fanteria e di due colonnelli dell'arma di cavalleria.

Le vacanze che, per effetto di dette promozioni, si verificano nel grado di colonnello nei ruoli delle armi di fanteria e cavalleria saranno ricoperte con promozioni di tenenti colonnelli sotto la data del 1° gennaio 1941-XIX.

Il numero di trentadue vacanze obbligatorie nei colonnelli di fanteria, stabilito per il primo semestre dell'anno 1941 dalla tabella n. 2 annessa alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, è ridotto a ventinove, fermo restando il numero di undici promozioni.

Il numero di tre vacanze obbligatorie nei colonnelli di cavalleria, stabilito per il primo semestre dell'anno 1941 dalla citata tabella n. 2, è ridotto a uno, fermo restando il numero di una promozione.

Art. 2.

Sono sospesi gli esami, il corso valutativo, gli esperimenti e la valutazione dei titoli che avrebbero dovuto aver luogo nel secondo semestre dell'anno 1940 per la concessione dei vantaggi di carriera previsti dagli articoli 59, 65, 88, 108, 120 e 132 della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

Gli ufficiali ammessi a tali prove, allorquando supereranno le prove stesse, conseguiranno il vantaggio di carriera come se avessero acquisito il titolo sotto la data 1° gennaio 1941-XIX, esclusa ogni retroattività agli effetti economici.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

REGIO DECRETO 13 settembre 1940-XVIII, n. 1669.

Disposizioni integrative della legge 13 luglio 1939-XVII, numero 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 61 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle Amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'Amministrazione interessata ».

Art. 2.

Alla requisizione delle navi e dei galleggianti, preveduta dall'art. 24 della legge di guerra, si applicano le disposizioni vigenti per la requisizione del naviglio mercantile nazionale. Essa è effettuata dal Ministero della marina o da quello delle comunicazioni, secondo la rispettiva competenza, di concerto con il Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

L'autorità militare dello Stato, quando in territorio occupato disponga di navi o di galleggianti ai termini dell'art. 60 della legge di guerra, accerta lo stato della nave o del galleggiante e dei materiali esistenti a bordo, attenendosi, in quanto possibile, alle modalità stabilite nel capo V della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154.

Art. 4.

Alla requisizione delle navi e dei galleggianti, preveduta dal secondo comma dell'art. 149 della legge di guerra, si applicano le disposizioni vigenti per la requisizione del naviglio mercantile nazionale.

Art. 5.

Durante l'applicazione della legge di guerra, il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, con suo decreto, può disporre che il regolamento delle indennità dovute in caso di perdita o di danni delle navi requisite sia rinviato a epoca determinata e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data della cessazione dell'applicazione della legge di guerra.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1670.

Inclusione dell'abitato di Cellino Attanasio tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 settembre 1940-XVIII, n. 2083;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, foglio 33. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 6 novembre 1940-XIX, n. 1671.

7ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 6 novembre 1940-XIX, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTÀ,

Per assicurare l'assistenza a favore di ex combattenti bisognosi e delle famiglie di militari morti e dispersi in guerra è necessario aumentare i fondi inscritti in bilancio di complessive lire due milioni.

Inoltre, occorre apportare un aumento di L. 100.000 al fondo delle spese casuali del Ministero delle finanze, per nuove ed imprevedibili esigenze dei servizi, e stanziare in bilancio un contributo straordinario di L. 250.000 all'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » per concorso nelle spese sostenute dall'Ente medesimo per la settima mostra organizzata a Milano.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1940-41, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 28.178.076;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41 è autorizzata una 7ª prelevazione nella somma di lire duemilionitrecentocinquantamila (L. 2.350.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 150 — Spese casuali	L.	100.000
Cap. n. 373 — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 374 — Somma da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, ecc.	»	1.000.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 186-IV (di nuova istituzione) — Contributo straordinario a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano	»	250.000
Totale	L.	2.350.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 35. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 novembre 1940-XIX, n. 1672.

8ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 16 novembre 1940-XIX, sul decreto che autorizza una 8ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1940-41.

MAESTÀ,

Per sopravvenute ed imprevedibili esigenze, è necessario stanziare i fondi occorrenti, per complessive L. 112.500, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, dell'educazione nazionale e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1940-41.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio corrente, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 25.828,076;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire centododicimilacinquecento (L. 112.500) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:		
Cap. n. 106 — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi metropolitani)	L.	37.500
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 13 — Spese casuali	»	25.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 12 — Spese casuali	»	50.000
Totale . . .	L.	112.500

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 32. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1673.

Concessione della indennità di alloggio ai militi ammogliati della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 122 del regolamento della Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, ed emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141;
Vista la legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062, con la quale ai carabinieri ammogliati è stata concessa l'indennità di

alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità e condizioni stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma stessa;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura dell'indennità di alloggio stabilita per i militi ammogliati della Milizia nazionale forestale a quella concessa ai carabinieri ammogliati;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai militi ammogliati della Milizia nazionale forestale è concessa la indennità di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per i sottufficiali e appuntati ammogliati dell'Arma dei Reali carabinieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1940-XIX
Atti del Governo, registro 428, *foglio* 42. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 30 novembre 1940-XIX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni del fascista Ubaldo Soddu e riconoscimento della qualità medesima al fascista Alfredo Guzzoni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1939-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Ubaldo Soddu quale Sottosegretario di Stato per la guerra;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Ubaldo Soddu cessa dalla carica di Sottosegretario di Stato per la guerra e viene nominato, in sua vece, il fascista Alfredo Guzzoni;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ubaldo Soddu decade dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alfredo Guzzoni per la carica di Sottosegretario di Stato alla guerra e come tale componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 30 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4760)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 dicembre 1940-XIX.

Decadenza dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni dei fascisti Fulvio Gerardi ed Umberto Craighero e riconoscimento della carica medesima ai fascisti Luigi Molino ed Emilio Biaggini.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti rispettivamente in data 8 febbraio e 24 agosto 1940-XVIII con i quali veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Fulvio Gerardi, quale segretario federale di Gorizia, ed al fascista Craighero Umberto, quale segretario federale di Grosseto;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Fulvio Gerardi cessa dalla carica di segretario federale di Gorizia ed il fascista Umberto Craighero da quella di segretario federale di Grosseto dove vengono nominati rispettivamente, in loro vece, i fascisti Luigi Molino ed Emilio Biaggini;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Fulvio Gerardi ed Umberto Craighero decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Luigi Molino, quale segretario federale di Gorizia ed al fascista Emilio Biaggini, per la carica di segretario federale di Grosseto e, come tali, componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 5 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4759)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 10 novembre 1940-XIX.

Soppressione del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Sulla proposta del Comitato per le telecomunicazioni;

Visto l'art. 2 della legge 29 gennaio 1940-XVIII, n. 281, che istituisce il Comitato per le telecomunicazioni;

Decreta:

Dalla data del presente decreto il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato, di cui all'articolo 250 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è soppresso, e ogni attribuzione derivantegli per disposizioni di legge passa alla competenza del Comitato per le telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte di conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 novembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(4761)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni in data 13 corrente ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, per la corresponsione degli assegni familiari agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1940-XIX, n. 261.

(4779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22636 del 24 luglio 1940, la signora Luzzatto Elena (in Romoli) di Vittorio e di Valentini Cloe, nata in Ancona il 30 ottobre 1900 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello « Valentini », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4746)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22635 del 24 luglio 1940, la sig.na Luzzatto Adele di Vittorio e di Valentini Cloe, nata a Venezia il 5 maggio 1896 e residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Luzzatto » con quello « Valentini », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4747)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dei surrogati del caffè

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 600 dell'8 febbraio del corrente anno per la vendita dei surrogati del caffè, con provvedimento P. 1040 del 4 dicembre corrente è stato disposto che a decorrere dal primo gennaio prossimo potranno essere venduti al prezzo massimo autorizzato per la prima categoria dei surrogati del caffè compresi nella citata circolare P. 600 soltanto i surrogati di cicoria contenenti almeno il novanta per cento di cicoria. Tale percentuale dovrà essere dichiarata nell'etichetta in aggiunta alle diciture rese obbligatorie dalle norme sanitarie.

Gli altri surrogati a base di cicoria, privi di indicazione sulla percentuale di cicoria contenuta, dovranno essere venduti con una diminuzione di lire una al chilo sui prezzi massimi autorizzati per i surrogati di cui alla predetta prima categoria.

(4780)

Prezzi della glicerina

Con provvedimento P. 1038 del 3 dicembre corrente sono stati precisati come appresso i prezzi di vendita al quintale franco fabbrica del produttore delle diverse qualità di glicerina i cui prezzi base per merce nuda sono stati stabiliti con telegramma circolare n. 121 del Direttorio nazionale del P.N.F. in data 15 aprile 1937:

Glicerina grezza di saponific. 88 % di glicerolo B.S.S. L. 900 al quintale;

Glicerina grezza sottoliscivia 80 % di glicerolo B.S.S. L. 735 al quintale;

Glicerina per dinamite specificazione Nobel, testo italiano 1930, L. 1300 al quintale;

I predetti prezzi sono applicati per qualsiasi quantitativo.

Glicerina bidistillata medicinale F.U. 30 Bé L. 1300 al quintale;
Glicerina bidistillata medicinale F.U. 28 Bé L. 1225 al quintale;
Glicerina bidistillata bianca 28 Bé L. 1175 al quintale;
Glicerina distillata paglierina 28 Bé L. 1125 al quintale;
Glicerina raffinata bionda 28 Bé L. 1050 al quintale.

I prezzi di cui sopra sono applicabili per quantitativi da 10 a 100 quintali. Per vendite di quantitativi superiori ai 100 quintali dovrà applicarsi una riduzione di L. 25 al quintale.

Per vendite di quantitativi da 5 a 10 quintali (esclusi), la maggiorazione non potrà eccedere L. 75 al quintale; per vendite di quantitativi inferiori ai 5 quintali la maggiorazione non potrà eccedere L. 150 al quintale sui prezzi soprariportati.

Per vendite al dettaglio da magazzino per merce nuda il rivenditore dovrà praticare prezzi non superiori a quelli consentiti ai produttori per vendite inferiori ai 5 quintali, aumentati delle spese di trasporto e di una maggiorazione non superiore a L. 3 al chilo.

Le suddette disposizioni si applicano alla glicerina ottenuta con qualsiasi procedimento.

(4781)

Avvisi di rettifica

Nel decreto Ministeriale 5 novembre 1940-XIX relativo alla « sottoposizione a sequestro della Società anonima Caparnianto, con sede a Torino » pubblicato a pagina 4497 della *Gazzetta Ufficiale* in data 27 novembre 1940-XIX, n. 277, il nome del sequestratario *Ernesto Bottini* deve intendersi rettificato in *Ernesto Buttini*.

(4787)

Nel decreto Ministeriale 5 novembre 1940-XIX relativo alla « sottoposizione a sequestro della Società anonima Carburatori Zenith, con sede a Torino » pubblicato a pagina 4497 della *Gazzetta Ufficiale* in data 27 novembre 1940-XIX, n. 277, il nome del Consigliere nazionale sequestratario *Giuseppe Nanni* deve intendersi rettificato in *Giuseppe Manni*.

(4788)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Roggia Gamberina con sede in Nuvolera, provincia di Brescia

Con R. decreto 4 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 116, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica « Roggia Gamberina », con sede in Nuvolera, provincia di Brescia.

(4745)

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di bonifica Navarolo e nomina del commissario governativo

Con decreto Ministeriale 14 dicembre 1940-XIX, si è provveduto allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio Navarolo per la bonifica Cremonese-Mantovana e alla nomina dell'avv. Augusto Calore a commissario per la gestione temporanea dell'Ente.

(4782)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Carasco in provincia di Genova

Con decreto Reale 16 settembre 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 13 novembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 276, il Consorzio irriguo di Carasco, con sede nel Comune omonimo, in provincia di Genova, è stato costituito quale Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi e agli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215.

(4785)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16730 — Data: 16 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Bianco Giovan-Giuseppe di Gerardo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1148 — Data: 10 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Siracusa — Intestazione: Girmenia Giuseppe fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1660 — Data: 28 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Firenze — Intestazione: Tosi Egisto fu Zanobi — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 24 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Grosseto — Intestazione: Pietrini Luigi fu Mariotto — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Trento — Intestazione: Stanchina Andrea di Vittorio — Titoli del Debito pubblico: titolo ferr. Rete Adr. 3 per cento, serie B, L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 3 luglio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Ferrara — Intestazione: Fanti Primo fu Serafino — Titoli del Debito pubblico, Quietanze, L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2388 — Data: 27 marzo 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Di Meo Iolanda fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: un certificato Rendita 5 per cento, L. 130 rendita.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17440 — Data: 6 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Marra Gennaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6998 — Data: 21 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Alessandria — Intestazione: Cellerino Angelo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 novembre 1940-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(4457)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di San Miniato (Pisa) a sostituirsi al Monte di credito su pegno di Empoli (Firenze) nell'esercizio delle filiali di Cerreto Guidi e Santa Croce sull'Arno (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 12 novembre 1940-XIX tra la Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, e il Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Empoli, con sede in Empoli, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Cerreto Guidi e di Santa Croce sull'Arno (Firenze);

Autorizza

la Cassa di risparmio di San Miniato, con sede in San Miniato, a sostituirsi al Monte di credito su pegno di Empoli, con sede in Empoli, nell'esercizio delle filiali di Cerreto Guidi e di Santa Croce sull'Arno (Firenze), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4638)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636. e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 dicembre 1939-XVII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale, ed il dott. Giuseppe Barbagallo è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica rimasta vacante in seguito alle dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Barbagallo;

Dispone:

Il rag. Rosario Bonanno Tomaselli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Acireale, con sede in Acireale (Catania), in sostituzione del dott. Giuseppe Barbagallo, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4735)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, in liquidazione, con sede in Misilmeri (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 29 luglio 1936-XIV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata », di Misilmeri, con sede nel comune di Misilmeri (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 luglio 1939-XVII, con il quale l'avv. Arturo Morreale è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

Il dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti « Maria SS.ma Immacolata » di Misilmeri, avente sede nel comune di Misilmeri (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Arturo Morreale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 9 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4736)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro), Campi Salentina (Lecce), Campolattaro (Benevento), Filadelfia (Catanzaro), Rivello (Potenza), San Gregorio Magno (Salerno) e Norma (Littoria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) L'avv. Egidio Caruso fu Ercole è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Petilia Policastro (Catanzaro);

2) Il signor Saverio Bari fu Angelo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campi Salentina (Lecce);

3) Il dott. Roberto Covone fu Annibale è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campolattaro (Benevento);

4) Il signor Carlo Serrao fu Gaspare è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Filadelfia (Catanzaro);

5) Il dott. Emanuele Annicchino fu Salvatore è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza);

6) Il signor Luigi Piegari di Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Gregorio Magno (Salerno);

7) Il signor Costantino Marcelli di Alfredo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4748)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito relativa al concorso a 68 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere, pubblicata a pag. 2784 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 172 del 24 luglio 1940, il n. 40 deve leggersi: *Saya* Francesco anzichè: *Saija* Francesco.

(4789)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto 18 luglio 1940-XVIII, n. 20802-*bis* col quale il dott. Ruggero Francesco veniva nominato ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Stradella;

Ritenuto che il dott. Ruggero non ha assunto servizio il giorno 20 novembre 1940 assegnatogli come termine perentorio a seguito di domanda di proroga nell'assunzione stessa e che pertanto deve essere dichiarato rinunciatario d'ufficio;

Che pertanto occorre procedere alla nomina del candidato dichiarato idoneo che segue in graduatoria il dott. Ruggero ed abbia dichiarato di concorrere per la sede di Stradella,

Vista la rinuncia preventiva inviata dal dott. Miceli Alfredo per tramite del podestà di Mortara con lettera 25 novembre 1940, n. 12846;

Vista la lettera in data 22 novembre 1940 con la quale il dott. Cotta Ramusino Antonio ha preventivamente dichiarato di essere disposto ad accettare la nomina ad ufficiale sanitario del Consorzio di Stradella;

Visti gli articoli 36, comma 4, e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ruggero Francesco nominato ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Stradella è dichiarato rinunciatario d'ufficio per non aver assunto servizio nel termine assegnatogli.

In seguito alla rinuncia del dott. Miceli Alfredo che lo segue in graduatoria, è nominato ufficiale sanitario nel Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi di Stradella il dott Cotta Ramusino Antonio domiciliato a Tortona.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a decorrere dal 15 dicembre 1940-XIX, termine entro il quale l'ufficiale sanitario dovrà assumere servizio.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assume servizio nel termine predetto sarà dichiarato dimissionario.

Nel caso in cui il dottore ufficiale sanitario, per giustificato motivo, assume servizio in ritardo, la nomina decorre, agli effetti economici e del periodo di esperimento, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Pavia, addì 5 dicembre 1940-XIX

Il prefetto: VITELLI

(4738)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.